

Interventi per lo sviluppo dell' agricoltura montana.

Art. 3

(1)(2)(4)

1. Per favorire - nei Comuni di cui all' articolo 1 - l' accorpamento, l' ingrossamento e l' arrotondamento di fondi agricoli e forestali, ai proprietari residenti nei Comuni di cui all' articolo 1 possono essere concessi dalle Comunità montane e dalle Province di Trieste e di Gorizia sussidi di importo pari all' ammontare delle spese notarili, fiscali e professionali, che siano documentate e ritenute ammissibili, connesse ad operazioni di permuta e compravendita dei fondi medesimi, purché ricadenti nelle zone non specificatamente destinate all' edificazione o a servizi dagli strumenti urbanistici di qualsiasi tipo o grado.

(3)

2. Qualora le particelle fondiarie oggetto di permuta e compravendite vengano alienate nei cinque anni successivi alla data di concessione dei contributi di cui al comma 1 o divise nei dieci anni successivi a tale data, o qualora venga modificato il loro originario indirizzo produttivo, nei dieci anni successivi alla data di concessione delle provvidenze, i soggetti beneficiari delle medesime decadono dai contributi di cui al comma 1, con conseguente obbligo di restituzione dei finanziamenti ricevuti e pagamento degli interessi maturati, calcolati in base al tasso ufficiale di sconto di tempo in tempo vigente.

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilit  svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Non si d  seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 24/2006

4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, comma 2, L. R. 9/2007